



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. centralino 0861-846511

PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: "SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO" MEDIANTE R.D.O. CIG: 8234113CFE

Premessa

Il presente disciplinare contiene le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di gara telematica per l'affidamento del servizio di: "SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO" ai sensi degli art.3, comma 1, lett. sss) e 60, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., fissando i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dalle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dal bando di Abilitazione "Servizi" relativo alla categoria di abilitazione "Servizi di ricerca selezione e somministrazione personale" e dall'ulteriore documentazione tecnica (capitolato, condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico).

La procedura in oggetto è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n.43 del 03/03/2020 (R.G. n.73).

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, il D.G.U.E., l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il C.N.I.P.A./ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di R.T.I. o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n.45/2009, ha, infatti, la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- al D.G.U.E. e alle dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale, non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- il D.G.U.E., le dichiarazioni e la documentazione da allegare nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto" deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.445/00 e nel D. Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.45/2000. Per i concorrenti non aventi sede

✉ 64016- VIA NAZARIO SAURON.10

☎ 0861/846511 - C.F. 00196900674

Sito Internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

Posta Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i soggetti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata "conforme a testo straniero" da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale;

- per l'offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente R.d.O.;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Si precisa, infine, quanto segue:

- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
- il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;
- in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1: Stazione Appaltante

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata

Via Nazario Sauro n.10

64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Tel. 0861846511

PEC pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Andrea Luzi, Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa

Indirizzo mail: bilancio@comune.santegidioallavibrata.te.it

Articolo 2: Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricerca, selezione e fornitura personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore della Stazione Appaltante, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.81/2015 e ss.mm.ii.; tale contratto ha la finalità di assicurare all'Ente l'utilizzo di tale forma di reperimento di personale in relazione alle figure professionali indicate nella tabella sotto riportata riconducibili alle categorie e profili professionali previsti dai C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali, con la precisazione che detto elenco di profili professionali è puramente indicativo e potrà subire delle modificazioni:

Categoria	Posizione economica	Profilo professionale
C	C1	Educatore asilo nido
C	C1	Istruttore amministrativo
B	B3	Cuoco
B	B1	Aiuto cuoco
B	B1	Assistente scuolabus
A	A1	Addetto alla mensa
A	A1	Addetto alle pulizie

Resta ferma, pertanto, la facoltà di estendere il servizio anche a profili professionali diversi. La stazione appaltante non individua il numero dei lavoratori da fornire riservandosi di indicare nell'arco di vigenza del contratto le specifiche causali di ogni singola fornitura, il numero, la mansione e i periodi di utilizzazione.

Il numero e la tipologia dei prestatori di lavoro saranno individuati di volta in volta con separati contratti, in base alle esigenze dell'Ente stesso.

Il presente servizio è identificato come segue:

CPV 79611000-0	Servizi di ricerca lavoro
CPV 79600000-0	Servizi di assunzione
CPV 79610000-3	Servizi di collocamento del personale
CPV 79620000-6	Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Articolo 3 - Durata

L'affidamento relativo alla presente procedura avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'appalto. L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

Le richieste di avvio dei singoli prestatori di lavoro in regime di somministrazione non dovranno prevedere una scadenza che vada oltre la data ultima di durata del rapporto contrattuale. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione che non dovranno contenere clausole difformi da quelle previste dal capitolato di gara.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto potrà essere prorogato per la durata necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso l'esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto, fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione del rapporto si rilevi la necessità, la stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 4: Importo dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto è determinato in € 145.793,84, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'importo posto a base di gara comprende:

- i costi della manodopera del personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in base al C.C.N.L., attualmente applicato ai dipendenti della stazione appaltante, di pari profilo;
- il margine in favore dell'Agenzia di somministrazione soggetto a ribasso (massimo il 2,999 %).

L'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00.

L'importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell'offerta dell'aggiudicatario, senza nessun minimo garantito.

Il contraente non potrà sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo il servizio richiesto alle condizioni pattuite.

Il margine di agenzia offerto dall'Appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinato da parte dell'Appaltatore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende, pertanto, fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché impreveduta, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento.

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio e con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con l'Agenzia Aggiudicataria qualora prima di detto termine intervenga l'aggiudicazione di altra gara di servizi, attualmente in fase di predisposizione ed avente ad oggetto la gestione del servizio della refezione scolastica.

Per il servizio oggetto del presente disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si impegna a corrispondere all'Impresa aggiudicataria, unicamente per le unità effettivamente somministrate e per il periodo di servizio di presenza effettiva, il prezzo orario determinato dal prodotto aritmetico tra il coefficiente moltiplicatore unico offerto dall'Agenzia e la tariffa oraria lorda prevista per ogni categoria professionale di seguito indicata, sulla base del C.C.N.L. attualmente vigente:

	Cat. A1 Prof. Econ. A1	Cat. B1 Prof. Econ. B1	Cat. B1 Prof. Econ. B3	Cat. C1 Prof. Econ. C1 Educatrice asilo nido	Cat. C1 Prof. Econ.C1 Istruttore amministrativo
Costo orario	€ 15,09	€ 16,00	€ 16,89	€ 18,74	€ 16,31

Il moltiplicatore unico orario deve essere espresso con valore maggiore di 1,000 ed inferiore a 3,000 con arrotondamento fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, e rappresenta il coefficiente che, moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, determina il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario.

Non saranno ammesse offerte con moltiplicatori di valore maggiore di 2,999 che costituisce il valore a base di gara.

Il prezzo orario offerto, ottenuto dalla tariffa oraria lorda moltiplicata per il valore del moltiplicatore offerto dall'Impresa, dovrà comprendere il costo per l'Impresa stessa derivante da tutti gli adempimenti ed obblighi derivanti dal presente disciplinare di gara e condizioni particolari di contratto, fra i quali:

- ricerca e selezione del personale;
- retribuzione lorda dei lavoratori;
- oneri contributivi, assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione;
- quota assicurativa INAIL;
- utile d'impresa;
- eventuali assenze retribuite del lavoratore previste dal disposizioni di legge o contrattuali;
- trattamento di fine rapporto, ferie e festività sopresse, tredicesima mensilità.

Oltre ai costi sopra indicati, verranno riconosciuti all'Impresa aggiudicataria i soli valori delle maggiorazioni di legge (es. indennità di turno diurno e notturno, festivi, festivo infrasettimanale, straordinari ove espressamente richiesti), soggetti a variazioni sulla base delle turnazioni mensili, alle quali si applicherà il moltiplicatore scaturito dalla gara.

L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili, secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica, intestate ai singoli Enti, contenenti i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto e al nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per ogni singolo lavoratore;
- costo orario finito;
- prestazioni retribuzione accessoria, costo unitario retribuzione accessoria, totale costo retribuzione accessoria, margine d'agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, la Stazione Appaltante fornirà ai lavoratori apposito badge di rilevazione delle presenze. Entro il 5 del mese successivo, saranno trasmesse all'Impresa aggiudicataria in formato .pdf le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile di riferimento.

Articolo 5: Procedura di gara e criterio di selezione

La gara si esplicherà attraverso il Me.P.A., ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 del medesimo Decreto.

Le offerte hanno validità di 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua, adeguata e di cui all'art.94 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 6: Requisiti di partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a

pena di esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione indicati nella premessa del presente disciplinare:

Requisiti di ordine generale

Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi e che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero:

- a) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall'art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 e dall'art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art.2635 del Codice Civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del Codice Civile;
 - frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007 n.109 e ss.mm.ii.;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014 n.24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- d) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbi sulla sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- g) che non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile;
- h) che non vi sia distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- i) che l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.4 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- j) che l'operatore economico non abbia presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- k) che l'operatore economico non sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- l) che non sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- m) che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della Legge 19 marzo 1990, n.55;
- n) che è in regola con gli obblighi di cui all'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68;
- o) che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D. L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- p) che l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- q) che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165 del 2001;
- r) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
- s) (*nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001*) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art.37 del D.L. n.8/2010;

N.B.

1. Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato art.80, così come di seguito precisato, utilizzando il D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art.80 commi 2 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art.80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se

non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare - ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - entrambi i soci.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti, come sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art.80 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 utilizzando il D.G.U.E. secondo quanto specificato all'art.10 e seguenti del presente disciplinare.

In particolare, si precisa che:

- A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 co.1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:
- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
 - autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna emessa in data _____ dal Tribunale, durata etc. ;)
 - fattispecie rilevante (es: reato commesso etc.) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
 - eventuali misure di *self clearing* adottate;
 - misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.
- B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt.444 e 445 C.P.P., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art.175 C.P. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione.
- C. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.676 C.P.P. Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

2. Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80, co.4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando, nel rispetto delle modalità indicate all'art.10 del presente disciplinare, il D.G.U.E.
3. Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste, il concorrente – a pena di esclusione – deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato, descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.10 del presente disciplinare – il D.G.U.E. e gli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni integrative predisposto dalla stazione appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n. 1293/16 "Linee guida n.6" e Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione") si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- B. nei casi di cui all'art.110, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve presentare:
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- C. nel caso di cui all'art.110, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve presentare quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art.6.5 del presente disciplinare:
 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nei casi indicati dall'art.80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art.80, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
4. Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii., si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'A.N.A.C. e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000 mediante utilizzo del modello di D.G.U.E." pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

5. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza.
2. Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.4 del D. Lgs n.276/2003;
3. abilitazione al bando MePA "Servizi – Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale".

Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'operatore economico partecipante deve possedere un fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti alla data di pubblicazione della R.d.O. (2017, 2018, 2019), derivante dalla gestione di servizi analoghi a quelli oggetti del presente appalto in favore di Enti Pubblici e/o privati non inferiore ad € 145.793,84, criterio adottato ai sensi dell'art.83, comma 4, lettera a) e comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

Requisiti di capacità tecnica

L'operatore economico partecipante deve aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti alla data di pubblicazione della R.d.O. (2017, 2018 e 2019) servizi analoghi a quelli oggetti del presente appalto in favore di Enti Pubblici e/o privati, che dovranno essere elencati in maniera dettagliata con indicazione delle date, degli importi e dei destinatari.

Articolo 6.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'art.48 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa a pena di esclusione quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema M.E.P.A.:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziano;
- b) l'abilitazione M.E.P.A. sopra indicata deve essere posseduta almeno dalla mandataria;
- c) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziano;
- d) i requisiti di capacità economica e tecnica devono essere posseduti dal raggruppamento o consorzio ordinario nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'A.T.I., il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Articolo 6.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa, a pena di esclusione, quanto segue nel rispetto, tra l'altro, delle modalità operative previste dal Sistema M.E.P.A.:

- a) il consorzio deve possedere l'abilitazione M.E.P.A. sopra indicata;

- b) il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il consorzio intende partecipare; alle consorziate designate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del Codice Penale;
- c) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- d) il requisito di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- e) i requisiti di capacità economica e tecnica devono essere posseduti dal consorzio.

I consorzi di cui agli artt.45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'A.N.A.C. di cui all'art.84, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In caso di consorzio che partecipi all'interno di una R.T.I., il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Articolo 6.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i R.T.I. da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip.

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art.45, co. 2, lett.e) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una R.T.I., il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile, ai sensi dell'art.2615terdel Codice Civile, si applica la disciplina prevista per le R.T.I. costituite.

Articolo 6.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE

In caso di aggregazioni di imprese e G.E.I.E. trova applicazione la disciplina prevista per la A.T.I. per quanto compatibile.

Articolo 6.5: Avvalimento

I requisiti di cui all'art.6 del presente disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente all'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema M.E.P.A., si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare la seguente documentazione anche utilizzando preferibilmente il D.G.U.E. unitamente agli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della sezione dedicata all'avvalimento secondo le modalità sottoriportate:

- a) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (dichiarazione presente nel D.G.U.E. del concorrente – Parte II sezioneC).
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la

quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:

- possiede i requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti all'art.6 del presente disciplinare;
- possiede il requisito di idoneità professionale;
- possiede i requisiti oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

Relativamente ai requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.(previsti nell'ambito del D.G.U.E.), ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento, l'impresa ausiliaria può presentare un proprio D.G.U.E. compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV - eventualmente anche la sola sezione "a" - , Parte VI.

Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art.6 del disciplinare di gara (non inseriti nel D.G.U.E.) nonché all'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come associata o consorziata, l'impresa ausiliaria può utilizzare gli schemi di dichiarazione presenti nella sezione dedicata all'impresa ausiliaria all'interno del modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante.

- c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Si evidenzia che il contratto di cui all'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., redatto in conformità all'art.88 del D.P.R. n.207/2010, deve:
- contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - essere allegato, a pena di esclusione, in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 2 o 23- bis del D. Lgs. n.2/2005.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D. Lgs. n.10/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art.5 del D. Lgs. n.2/2005.

- d) il PassOE relativo all'impresa ausiliaria firmato digitalmente da quest'ultima; in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria.

N.B. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art.80, co. 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed escute la garanzia provvisoria (se prevista).

Si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione - che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possiede l'abilitazione al M.E.P.A..

Si precisa che il possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione sopra indicati non può essere oggetto di avvalimento.

Articolo 6.6: Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co. 9 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 7: Modalità di partecipazione alla gara

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare, **entro e non oltre le ore 14:00 del 03/04/2020**.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Articolo 8: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara

La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione M.E.P.A., di seguito sinteticamente descritto:

- apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi; terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà - ai sensi dell'art.29 co. 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec o altro canale telematico;
- apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
- esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento, se prevista;
- apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione delle stesse;
- calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- formazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui siano presenti offerte anomale ai sensi dell'art.97, co. 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il Presidente della Commissione giudicatrice procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle stesse secondo la disciplina di cui all'art.97 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, la Commissione, preso atto delle risultanze finali, procederà a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - non siano presenti offerte anomale, la Commissione giudicatrice procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle

migliori offerte nonché di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo con le modalità descritte nei successivi articoli.

Ai sensi dell'art.95 co. 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale M.E.P.A. non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese concorrenti.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non è prima terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Articolo 9: Criteri per la valutazione dell'offerta.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- offerta tecnica (max punti70)
- offerta economica (max punti30)

analiticamente descritti nella sottostante tabella:

	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB Pesi Max	Peso Max (W _i)
A Organizzazione e gestione del servizio	A.1 Struttura organizzativa	Saranno valutate le soluzioni organizzative ed operative adottate dall'operatore economico che meglio rispondono, in termini di efficacia e affidabilità, nella gestione dell'appalto in oggetto	15	30
	A.2. Team dedicato	Sarà oggetto di valutazione l'organizzazione del Gruppo di lavoro dedicato alla gestione del servizio, la qualità delle risorse assegnate, in termini di competenze nella selezione del personale per la Pubblica Amministrazione, qualificazione professionale e pregressa esperienza nel ruolo proposto.	5	
	A.3. Numero di filiali nel territorio provinciale	Sarà valutata l'organizzazione territoriale aziendale attraverso la presenza di filiali nella provincia di Teramo (sarà assegnato un punto per ogni filiale)	3	
	A.4. Gestione, verifica e monitoraggio del servizio svolto	Saranno valutati gli strumenti utilizzati per la gestione dei contratti attuativi (metodi di controllo adottati al fine di garantire la giusta retribuzione ed il corretto pagamento delle voci stipendiali al lavoratore)	7	
B Criteri, metodi di selezione e reclutamento personale	B.1. Canali di reclutamento	Saranno valutati le tipologie e le diverse modalità di reclutamento del personale	10	20
	B.2. Formazione e aggiornamento	Saranno valutati i tempi e le modalità del programma di formazione del personale relativo sia alla fase di start up che all'aggiornamento. Si	10	

	del personale	terrà conto della qualità della didattica, degli strumenti utilizzati (seminari, corsi, e-learning),		
C Tempistica avvio servizio e sostituzione del personale	C.1. Riduzione dei tempi inizio attività	Sarà valutata, in termini di efficacia, la tempistica per la messa a disposizione del personale somministrato richiesto	5	10
	C.2. Tempistica sostituzione personale	Nella valutazione si terrà conto delle modalità e misure organizzative adottate per far fronte alle assenze impreviste ed alla sostituzione improvvisa del personale	5	
D Standard Qualitativi	Standard qualitativi	Sarà dato rilievo agli standard qualitativi offerti, anche con riferimento alle procedure aziendali adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento internazionali.	5	5
E Proposte migliorative	Proposte migliorative	Saranno presi in considerazione i servizi aggiuntivi proposti, i motivi di interesse per l'Amministrazione ed i relativi effetti positivi sul servizio	5	5
		TOTALE	70	70

La Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta proposta secondo la formula di seguito enunciata:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri di valutazione;

W_i = peso attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i) come indicato nella TABELLA A contenente "Criteri di valutazione";

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (o sub) (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue:

- per ciascun criterio o sub-criterio individuato nella tabella i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:
 1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario come di seguito espresso:
eccellente : 1,0
distinto: 0,9
molto buono : 0,8
buono: 0,7
sufficiente: 0,6
non adeguato: 0,4
carente: 0,2
 2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
 3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1). Nell'ipotesi di determinazione della media dei coefficienti pari a zero, l'offerta non sarà oggetto di normalizzazione.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti all'offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti all'offerta da parte di tutti i commissari.

- (in caso di presenza di criteri di valutazione suddivisi in sub-criteri): Al fine di non alterare i pesi

stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta – sommando i punteggi ottenuti a livello di sub-criteri – ottiene come punteggio per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla *lex specialis*, deve essere effettuata la c.d. “riparametrazione” dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di un’unica offerta, non si procederà alla riparametrazione.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che in sede di attribuzione del punteggio tecnico – a seguito della riparametrazione ove prevista - non abbiano ottenuto un punteggio pari ad almeno 40 punti.

Relativamente alla valutazione dell’offerta economica - da esprimersi secondo le modalità indicate nel relativo paragrafo -si precisa quanto segue:

il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{A_{max}}{A_i} \times 30$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo;

A_i è il moltiplicatore del concorrente *i*esimo;

A_{max} è il moltiplicatore dell’offerta più conveniente.

In ogni caso si procederà, ove necessario, ad una seconda riparametrazione, in adesione a quanto disposto dal Consiglio di Stato – sez. VI – nella sentenza n. 5754 del 14.11.2012. Tale operazione è volta ad assicurare che l’incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispettare la proporzione indicata negli elementi di valutazione, ossia:

offerta tecnica: punti 70

offerta economica: punti 30

Relativamente alle operazioni matematiche si precisa quanto segue:

➤ L’offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

➤ L’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

A parità di indice complessivo di valutazione dell’offerta si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell’ipotesi di ulteriore parità, si procederà, previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito, al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del R.D. n.27/1924.

Articolo 10: Prescrizioni per la redazione dell’offerta telematica

Articolo 10.1: Busta Documentazione Amministrativa

Nella sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” – in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell’ipotesi di avvalimento, R.T.I. e Consorzi – deve essere inserita la seguente documentazione:

1) **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) (allegato A)** firmato digitalmente, debitamente compilato ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt.80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dagli artt.6 e seguenti del disciplinare.

Si evidenzia che il D.G.U.E. (secondo il modello ministeriale) è articolato come segue:

⇒ Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice.

⇒ Parte II: Informazioni sull’operatore economico.

✓ Sezione A – Individuazione e forma giuridica:

▪ modalità di partecipazione in caso di forma aggregata;

✉ 64016- VIA NAZARIO SAURON.10

☎ 0861/846511 - C.F. 00196900674

Sito Internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

Posta Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

- in caso di RTI indicazione degli operatori economici inR aggruppamento;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.
- ✓ Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
- ✓ Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.
- ✓ Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle capacità l'operatore economico non fa affidamento.

⇒Parte III: Motivi di esclusione

- ✓ Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art.80, co. 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti di cui all'art.6 del presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso:
 - precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
 - misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;
 - misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all'art.80, co. 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della R.d.O.

Si precisa che in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del D.G.U.E., replicare i quadri della stessa sezione A.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art.80 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dello stesso art.80, comma 1 da riportare analiticamente in fase di gara.

- ✓ Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- ✓ Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- ✓ Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

⇒ Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).

- ✓ Sezione A per dichiarare l'idoneità professionale;
- ✓ Sezione C per dichiarare la capacità tecnica e professionale;

Con riferimento alla parte IV, è possibile presentare una dichiarazione cumulativa – circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale e tecnica) richiesti dal presente disciplinare – compilando direttamente la Sezione “a” della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del D.G.U.E. senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla Sezione C della parte II del D.G.U.E. nell'ipotesi (se consentita) di avvalimento/subappalto necessario;

⇒Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/A.T.I./Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adatteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Le dichiarazioni presenti nel D.G.U.E. - secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) a cui si rinvia - devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non già indicato nel modello dichiarazioni).

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli operatori economici componenti il R.T.I. o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio D.G.U.E. debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- in caso di G.E.I.E. ai sensi dell'art.45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.: trova applicazione la disciplina prevista per i R.T.I. per quanto compatibile;
- in caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: il Consorzio medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio D.G.U.E. debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il D.G.U.E. della consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "a"), Parte VI;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio D.G.U.E. debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio D.G.U.E. debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Si specifica che nell'ambito del D.G.U.E., allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione di cui all'art.6 del presente disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate nel successivo paragrafo "Modello di dichiarazioni integrative" del presente articolo.

2) **Modello di dichiarazione integrativa (Allegato B)** predisposto dalla stazione Appaltante; il concorrente deve presentare tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000:

- a. indicazione della forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;/ capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice;
- b. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarci all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico;
- c. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- d. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di non partecipare alla presente gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
- e. *(nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001)* dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico con la quale attesta di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art.37 del D.L. n.78/2010;

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel Disciplinare:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** ciascun operatore associando/consorziando deve:
 - dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti).
Si invitano, i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione amministrativa le parti del servizio o della fornitura/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
 - rendere dichiarazione sostitutiva relativa all'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarare – nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.6 e ss. del presente disciplinare – i requisiti di partecipazione posseduti e non dichiarati nel D.G.U.E. nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

L'abilitazione alla categoria sopra indicata deve essere posseduta – a pena di esclusione – in conformità a quanto previsto dagli art.9 e ss. del disciplinare.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'A.T.I., il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

In caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art.45 co. 2 lett. e) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

▪ **In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.**

Il consorzio deve dichiarare a pena di esclusione:

- la tipologia/natura del consorzio;
- le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art.45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Si invita, altresì, a fini collaborativi a dichiarare tutte le consorziate;
- chi eseguirà la fornitura/servizio;
- il possesso dei requisiti di partecipazione non dichiarati nel D.G.U.E. nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione;

Ciascuna consorzata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare a pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione non dichiarati nel D.G.U.E. nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.6 e ss. del presente Disciplinare.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio/consorziate.

▪ **in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:** trova applicazione la disciplina prevista in caso di RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore associato/consorzato deve:

- dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato.

Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;

- a pena di esclusione dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.6 e ss. del presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e non dichiarati nel DGUE nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell'ammissione.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorzata.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'A.T.I., il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

In caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art.45 co. 2 lett. e) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai

sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

- **in caso di G.E.I.E. ai sensi dell'art.45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016** e ss.mm.ii.: trova applicazione la disciplina prevista per le A.T.I. per quanto compatibile.
- **in caso di aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell'art.45 comma 2 lett. f) del D. Lgs. n.50/2016** e ss.mm.ii.: se partecipa l'intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate; se, invece, non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf firmato digitalmente, utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni integrative allegato, eliminando le parti non utilizzate.

- 3) **Garanzia provvisoria** di cui all'art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a favore del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, pari al 2% del prezzo base indicato ovvero 2.915,88 (euro duemilanovecentoquindicivirgolaottantotto), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, secondo le modalità indicate nel successivo art.11 del presente disciplinare di gara.

Può essere costituita, come indicato all'art.93, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'art.103, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Per le imprese in possesso della certificazione di qualità in conformità alle norme europee, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria e definitiva è ridotta del 50%; in tal caso dovrà essere allegata copia della certificazione in oggetto oppure apposita dichiarazione con la quale si indicherà il possesso del requisito.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della certificazione.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della corretta formulazione dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veracità dei dati dichiarati avessero esito negativo. La ditta aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto del contratto.

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato

- 4) **dichiarazione di due istituti bancari o intermediari** autorizzati resi ai sensi del D. Lgs. n.385 del 01/09/1993 attestante l'adeguata capacità finanziaria ed economica dell'operatore economico concorrente per l'espletamento dell'appalto (allegato XVII parte I al D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.). Per i raggruppamenti le dichiarazioni degli istituti bancari o intermediari, attestanti l'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa, dovranno essere presentate da ciascun componente.
- 5) **PASSoe** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'A.N.A.C., che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art.6 bis del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il C.I.G. della procedura), ottiene dal sistema un PASSoe;

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., andrà allegato anche il PASSoe relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PASSoe contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PASSoe multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva"/consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel presente disciplinare:

- in caso di partecipazione di R.T.I., anche già costituiti, andranno allegati i PASSoe di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PASSoe multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b), c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., andranno allegati – oltre al PASSoe del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PASSoe multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., andranno allegati – oltre al PASSoe del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PASSoe multiplo.
- 6) dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di A.T.I./Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio.

Articolo 10.2: Busta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione tecnica strutturata seguendo l'ordine dei criteri di attribuzione dei punteggi come indicati nella *"Tabella Criteri di valutazione"*.

In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 10 fogli A4 stampati fronte retro, in carattere Times New Roman, di dimensione 11 (undici) e interlinea singola.

All'offerta tecnica deve essere allegata la seguente documentazione (in aggiunta alle facciate sopra previste):

- *curricula* del team dedicato al cui interno vanno indicate in maniera precisa le referenze professionali effettivamente possedute, completi di dichiarazione sottoscritta dal professionista (ovvero anche dal solo operatore economico) che attesti la veridicità di quanto riportato nel curriculum;
- copia certificati e/o iscrizioni;
- eventuale documentazione probatoria a dimostrazione di quanto dichiarato.

Tutti gli allegati all'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti legittimati: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente.

Si precisa che, nell'ambito della sezione **Busta Tecnica** le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto

all'art.53 co. 6 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.: in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.184/2006.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa – dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica – nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta –, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva"/consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) ec), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. con riferimento alle modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, si rinvia a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel presente disciplinare.

Articolo 10.3: Busta Economica

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve inserire, oltre al file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica M.E.P.A, anche il modello dell'offerta predisposta (allegato C), sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico, che dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. il costo orario già predeterminato e non modificabile per le categorie di inquadramento, ai sensi del vigente CCNL, in funzione dello stipendio tabellare, della tredicesima mensilità, dell'indennità di comparto, dell'indennità di vacanza contrattuale, delle eventuali indennità specifiche ove previste e delle ore mensili previste contrattualmente pari a n.156;
2. il coefficiente moltiplicatore unico da applicare ai costi del lavoro, superiore ad 1,000 fino ad un massimo di 2,999. Il moltiplicatore deve essere espresso con max. 3 cifre decimali. Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore inferiore a 1,000 (unovirgolazerozerozero) e maggiore di 2,999 (duevirgolanonovenove);
3. il costo orario complessivo risultante dall'applicazione del moltiplicatore offerto espresso in cifre ed in lettere fino a tre cifre decimali dopo la virgola;
4. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, co. 10 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, a pena di esclusione, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma M.E.P.A.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel capitolato tecnico tutto incluso e nulla escluso;

- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica – nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta –, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel presente disciplinare:

- **in caso di R.T.I. e consorzi ordinari da costituirsi:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio ordinario;
 - nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema M.E.P.A gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione.
- **In caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti:**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio ordinario costituito.
- **In caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.**
 - l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio.
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto dirette:**
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n.5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n.5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, a pena di esclusione, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
L'imposta di bollo di € 16,00 dovrà essere assolta con le modalità indicate nella risoluzione n.321 del 25/07/2019 dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, come indicato all'art.3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642
 - mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;*
 - in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale"*

Articolo 11: Svolgimento delle operazioni di gara

Le sedute pubbliche saranno effettuate sulla piattaforma MePA e ad essa potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi al sistema secondo le modalità esplicitate nella guida all'utilizzo della piattaforma stessa.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 14/04/2020 alle ore 9:00. Eventuali variazioni, per

cause non prevedibili, saranno comunicate direttamente sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata al'altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma MePA nella sezione dedicata alla presente R.d.O. La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema, successivamente procede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76, comma 2 bis del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Successivamente procederà, in seduta riservata, alla verifica ed all'assegnazione dei punteggi per l'offerta tecnica; infine procederà alla verifica dell'offerta economica ed alla formulazione della graduatoria definitiva.

Articolo 12: Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art.93 co. 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art.103 co. 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:

1. l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
2. si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
3. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
4. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

5. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n.231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
6. In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
7. nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" /consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
 - in caso di partecipazione in R.T.I. (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 comma 5 e ss. del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art.103, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" /consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o G.E.I.E.(costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Articolo 13: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differire la data delle eventuali sedute pubbliche, dandone comunicazione ai concorrenti. Resta ferma, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora – anche sulla base della documentazione resa disponibile dal Gestore della Piattaforma di *e-procurement* utilizzata – si verificassero gravi e prolungate anomalie nel funzionamento dell'applicativo che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le proprie offerte. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della procedura ad essa non imputabili.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dalla Stazione Appaltante che ha indetto la procedura di gara, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, la Stazione Appaltante provvederà:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.76 co. 5 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
 - a. la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
 - relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale, il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 nei casi ivi previsti:
 - a) per i servizi analoghi: idonea documentazione comprovante la tipologia della fornitura o del servizio eseguiti, l'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara –, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi prestati a privati, originale o copia autentica della certificazione rilasciata dal committente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ovvero originale/copia autenticata dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle relative fatture emesse.
 - b) per le certificazioni: le certificazioni saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara – degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:
 - dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
 - dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
 - garanzia definitiva;
 - (in caso di A.T.I.): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
 - (in caso di consorzi): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Nell'ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 del D. L. n.90/2014.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la

stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Articolo 14: Anticipo di fornitura

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Tecnico, ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura nei termini e alle condizioni offerte in gara, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. decadenza dall'aggiudicazione;
2. interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all'ANAC).

Articolo 15: Subappalto

Non è consentito il subappalto.

Articolo 16: Stipulazione e spese contrattuali

Il contratto relativo alla presente procedura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, caricato a sistema, così come previsto dall'art.52, comma 3, lettera a) delle Regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione predisposte da Consip S.p.A. e inoltrato al fornitore aggiudicatario, come previsto dall'art.53 delle predette Regole.

Articolo 17: Riservatezza delle informazioni e trattamento dati personali

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, quale titolare dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, di seguito "Titolare", in persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, conferirà all'aggiudicatario la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in relazione alla gara in oggetto. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, sarà tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, dovrà assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei sistemi dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuverà quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

Articolo 18: Informazioni di carattere generale

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art.76 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. – saranno comunicate dalla Stazione Appaltante agli

operatori interessati utilizzando,

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla R.d.O.;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

In caso di avvalimento, le comunicazioni saranno effettuate solo all'operatore concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'art.48 co. 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare il D.G.U.E. e l'apposito modello dichiarazioni integrative appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.13, comma 4, della Legge n.180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR de L'Aquila. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito www.acquistinrete.pa.it dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è il Dott. Andrea Luzi, mail: bilancio@comune.santegidioallavibrata.te.it.

Allegati:

- 1. D.G.U.E. (allegato A);**
- 2. Modello delle dichiarazione integrative (allegato B);**
- 3. Modello offerta economica (allegato C).**

Sant'Egidio alla Vibrata, 3 marzo 2020

**Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi**